

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3350

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **NICOLA BIANCHI**

Modifica all’articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento dei veicoli a motore

Presentata il 7 ottobre 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il comma 2 dell’articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito « codice della strada » prevede che gli autoveicoli debbano essere equipaggiati con: *a)* dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall’origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; *b)* segnale mobile di pericolo di cui all’articolo 162; *c)* contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.

In Italia, è noto, è frequente che i veicoli coinvolti in incidenti stradali siano interessati da un incendio. Il codice della strada non include l’estintore tra i dispositivi di equipaggiamento degli autoveicoli, mentre tale dotazione è obbligatoria in diversi Stati europei, tra cui la Bulgaria, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia.

Con la presente proposta di legge si intende modificare l’articolo 72 del codice

della strada, inserendo l’estintore tra i dispositivi di cui devono dotarsi obbligatoriamente gli autoveicoli. Si tratta di un ausilio tanto semplice quanto efficace, dagli ingombri ridotti e dal costo esiguo a fronte della grande utilità dello stesso.

Nel caso, ad esempio, di veicoli coinvolti in un tamponamento nel quale i conducenti rimangono immobilizzati all’interno dell’abitacolo, sprigionandosi contestualmente un incendio, le persone a bordo degli autoveicoli che sopraggiungono, disponendo di un estintore, potrebbero intervenire tempestivamente per bloccare l’espandersi delle fiamme e mettere così in sicurezza i veicoli e le persone coinvolte nel sinistro.

L’articolo 1 della proposta di legge introduce la lettera *c-bis)* del comma 2 dell’articolo 72 del codice della strada che prevede l’inserimento dell’estintore tra i dispositivi di equipaggiamento obbligatori degli autoveicoli. L’articolo 2 reca le norme di attuazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Modifica all'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Al comma 2 dell'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *c-bis*) estintore ».

ART. 2.

(Norme di attuazione).

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, le caratteristiche tecniche del dispositivo di cui alla lettera *c-bis* del comma 2 dell'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotta dall'articolo 1 della presente legge, e le norme necessarie per la sua attuazione.

